



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali (GALAN)
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (FITTO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2011

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	19
Relazione tecnica	»	25
Disegno di legge	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina del conseguimento, in via transitoria, delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, prevista dall'articolo 182, commi da 1 a 1-*quinquies*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice» richiede una complessa attuazione a livello amministrativo.

Dall'introduzione della prima disciplina (con regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, modificato dal regolamento di cui al decreto del medesimo Ministro 24 ottobre 2001, n. 420) fino ad oggi, la verifica dei requisiti professionali è stata effettuata, di volta in volta, in sede di affidamento dei lavori, di autorizzazione dei lavori, o di qualificazione delle imprese da parte delle Società organismi di attestazione (SOA), tra molte difficoltà ed incertezze.

Dopo aver definito i requisiti della disciplina della formazione dei restauratori applicabile a regime (regolamenti di cui ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87), ai sensi dell'articolo 29 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero per i beni e le attività culturali ha avviato l'attuazione della disciplina transitoria (più esattamente di prima applicazione), indicando il 25 settembre 2009 una procedura di selezione pubblica, in via telematica, volta a consentire a tutti gli interessati di presentare le dichiarazioni e la documentazione necessarie alla verifica (complessiva e razionale) del possesso dei requisiti utili al conseguimento delle qualifiche ed alla formazione degli elenchi dei soggetti abilitati.

La procedura è stata orientata da «Linee Guida» elaborate dal Ministero ed ha già consentito, attraverso ripetute proroghe del termine di presentazione, di acquisire oltre 15.000 domande, corredate di alcune centinaia di migliaia di documenti.

Le Commissioni parlamentari VII e VIII della Camera dei deputati, in data 28 settembre 2010, e la Commissione 7^a del Senato, in data 29 settembre 2010, hanno approvato risoluzioni che impegnano il Governo a modificare la disciplina vigente nel senso di ampliare i requisiti di accesso alle qualifiche, soprattutto per considerare, alla luce dei lunghi anni trascorsi dalla definizione della disciplina, le esigenze degli operatori più giovani ed in generale di coloro i quali, alle scadenze previste dalla legge per l'applicazione della disciplina transitoria, non avevano ancora maturato una formazione istituzionale o un'esperienza lavorativa adeguata, ma hanno poi incrementato il loro *curriculum*.

Il Ministero ha pertanto sospeso la procedura di selezione in data 19 novembre 2010 ed ha elaborato il presente disegno di legge, che tiene conto delle indicazioni parlamentari ed è espressione di un punto di equilibrio tra la necessità di assicurare i requisiti di qualità negli interventi di restauro, a tutela dei beni culturali, e l'opportunità di tener conto delle aspettative di tutti gli operatori del settore, valorizzandone al massimo esperienze e capacità.

La riscrittura dell'articolo 182 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio segue l'impostazione del testo vigente, distinguendo i requisiti di accesso diretto (*ope legis*) alla qualifica di restauratore (comma 1), che vengono ragionevolmente ampliati; quelli di accesso alla prova di idoneità utile al conseguimento della medesima qualifica

(comma 1-*bis*), che vengono significativamente ampliati, anche sotto il profilo temporale; e quelli per il conseguimento della qualifica subordinata di collaboratore (comma 1-*quinquies*), che erano già molto ampi e, a seguito delle modifiche, dovrebbero consentire a tutti gli operatori del settore di ottenere una qualificazione professionale.

Con l'occasione, vengono corretti errori materiali dovuti alle novellazioni precedenti, ed esplicitate modalità operative (come la stessa procedura di selezione pubblica), già emerse nella prassi amministrativa.

Lo schema di disegno di legge è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 luglio 2011. Successivamente, la proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che, nella seduta del 22 settembre 2011, ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni, alcune delle quali sono state recepite. In particolare, sono state parzialmente accolte le condizioni n. 1 e n. 3; è stata sostanzialmente accolta, ancorché con riformulazione della relativa proposta emendativa, la condizione n. 4; è stata, invece, respinta la condizione n. 2. Si rinvia, peraltro, all'illustrazione dell'articolato la puntuale motivazione in merito alle scelte operate nel testo proposto con riferimento a ciascuna delle condizioni e osservazioni avanzate dalla Conferenza Stato-Regioni.

A seguito della modifica della disciplina legislativa, verranno apportate le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53, concernente la disciplina per lo svolgimento della prova di idoneità, ed alle Linee Guida, per poi riattivare (con un bando integrativo) la procedura di selezione pubblica, destinata a concludersi con l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento delle qualifiche e con la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati.

Si illustrano di seguito i contenuti del disegno di legge che si compone di due articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche all'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare ai commi da 1 a 1-*quinquies*.

Viene integralmente sostituito il comma 1, che individua i requisiti per il conseguimento diretto della qualifica di restauratore per il settore o i settori specifici elencati nell'allegato A al citato regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 53 del 2009 (materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura; manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; materiale librario ed archivistico), da verificare nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

In proposito, con l'osservazione n. 1 della Conferenza Stato-Regioni è stato chiesto un chiarimento al comma 1, riguardo alla «apposita procedura di selezione pubblica», nel senso di precisare che si terrà conto dell'esperienza acquisita dai candidati. In verità, il disegno di legge è diretto esattamente nella direzione di dare un maggiore risalto all'esperienza acquisita dai candidati. In tal senso si ritiene che vi sia sostanziale condivisione del punto.

Con la nuova formulazione del comma 1, alla lettera *a*) il conseguimento del diploma presso una scuola di restauro viene riferito alla data del bando della procedura di selezione.

La lettera *b*) del novellato comma 1 viene integrata dando rilevanza anche ai diplomi in restauro delle Accademie di belle arti di durata almeno triennale, requisito da integrare con almeno due anni di attività qualificata, con la precisazione che l'attività di restauro deve riguardare le categorie OS 2-A e OS 2-B delle opere pubbliche (beni mobili vincolati e superfici decorate, vale a dire l'ambito della riserva professionale sancita dall'articolo 29 del codice) ed essere certificata

dall'Amministrazione di tutela nell'ambito della procedura di selezione.

Va sottolineato, in proposito, che la proposta emendativa n. 1 presentata dalla Conferenza Stato-Regioni richiedeva lo spostamento del termine ultimo per la maturazione dei titoli alla data del bando. In proposito, si è ritenuto di accogliere parzialmente la suddetta proposta, stabilendo un doppio termine: quello della data del bando, per il conseguimento dei diplomi (al fine di rendere rilevanti i numerosi corsi di formazione che hanno continuato a svolgersi in ambito regionale anche dopo l'entrata in vigore della normativa regolamentare limitativa) e quello di entrata in vigore del regolamento di cui al citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 420 del 2001 per il requisito dell'attività di restauro svolta. Non si è ritenuto, infatti, di dare rilievo all'attività svolta successivamente a tale data, in quanto ciò, oltre a rischiare di attribuire rilevanza ad affidamenti di dubbia legittimità, avrebbe reso concretamente ingestibile la procedura di valutazione dei requisiti ed inattendibili i suoi risultati.

Alla lettera *c*) viene inserita la precisazione che l'attività deve riguardare le categorie OS 2-A e OS 2-B ed essere certificata dall'Amministrazione di tutela nell'ambito della procedura di selezione.

Al riguardo, non è stata recepita la proposta emendativa n. 2 presentata dalla Conferenza Stato-Regioni, proposta volta ad ottenere lo spostamento alla data del bando del termine ultimo per la maturazione del requisito di cui alla lettera *c*) in argomento. Ciò in quanto - analogamente a quanto sopra esposto con riferimento alla proposta emendativa alla lettera *b*), e per le stesse ragioni - non si è ritenuto di dare rilievo all'attività svolta successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 420 del 2001.

È inoltre introdotta la lettera *d*) con la quale viene considerata *ex novo* la posizione

dei restauratori delle Amministrazioni di tutela che sono stati inquadrati come tali in esito a concorsi per tale profilo (e la cui professionalità è stata quindi valutata *ab origine*).

Anche il comma 1-*bis* dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua i requisiti da valutare nell'ambito della procedura di selezione pubblica e che danno accesso alla prova di idoneità, viene completamente riscritto.

In particolare, alla lettera *a*) cade il limite temporale e l'attività utile viene riferita alla data del bando della procedura di selezione, con la precisazione che l'attività deve riguardare lavori delle categorie OS 2-A e OS 2-B ed essere certificata dall'Amministrazione di tutela nell'ambito della procedura di selezione.

Alla lettera *b*) cade il limite temporale e il possesso del titolo della scuola di restauro viene riferito alla data del bando.

Alla lettera *c*) cade il limite temporale e il possesso del titolo viene riferito alla data del bando; inoltre viene data rilevanza anche ai diplomi delle scuole di restauro meramente annuali da integrare con due anni di attività di restauro qualificata (sempre con la precisazione che l'attività deve riguardare lavori OS 2-A e OS 2-B ed essere certificata dall'Amministrazione di tutela nell'ambito della procedura).

Alla lettera *d*) cade il limite temporale e il possesso del titolo viene riferito alla data del bando.

Va sottolineato che, con riferimento a detta previsione, è stata sostanzialmente accolta la condizione recante la proposta emendativa n. 4 della Conferenza Stato-Regioni. Tale proposta è volta, in particolare, a prevedere il requisito dell'attività lavorativa anche per coloro i quali siano in possesso di laurea universitaria in conservazione e restauro. Il tenore testuale della disposizione differisce, tuttavia, da quello richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, per evidenti esigenze di omogeneità nella formulazione (e conseguente

valutazione da parte dell'Amministrazione) del requisito in questione rispetto alle altre situazioni che lo richiedono, disciplinate in altri commi o lettere della disposizione.

La lettera *e*) riguarda l'ipotesi di un soggetto in possesso dei requisiti di collaboratore al mese di giugno 2007, il quale abbia in seguito svolto tre anni di attività qualificata, sempre con la precisazione che l'attività deve riguardare beni OS 2-A e OS 2 - B ed essere certificata dall'Amministrazione di tutela nell'ambito della procedura; si tratta di un'ipotesi che nella gran parte dei casi dovrebbe risultare «assorbita» dall'ampliamento dei requisiti nelle ipotesi precedenti, ma che si è ritenuto opportuno mantenere per non correre il rischio di penalizzare talune situazioni particolari.

Con riferimento alla lettera *e*), è stata presentata dalla Conferenza Stato-Regioni la proposta emendativa n. 3, che è stata parzialmente accolta. In particolare, è stato introdotto, come richiesto, l'inciso «fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b*) e *c*) del presente comma», mentre non è stato operato lo spostamento del termine di riferimento per l'acquisizione della qualifica di collaboratore dal 30 giugno 2007 alla data del bando. Ciò in quanto la previsione della lettera *d-bis*), che era stata introdotta dalle modifiche al codice apportate con il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, e che risponde ad una logica diversa da quella delle altre previsioni, viene sostanzialmente mantenuta soltanto per il timore che una sua abrogazione possa ledere le aspettative di qualche interessato. Così che una modifica sostanziale (ampliamento) della sua portata applicativa accentuerebbe il carattere di disomogeneità della disposizione rispetto all'impianto complessivo dell'articolo 182 del codice.

Al comma 1-*ter* viene inserito il richiamo alla lettera *c*) del comma 1-*bis* e viene eliminato il riferimento alle attestazioni da rilasciare entro trenta giorni (superato dall'esplicitazione della procedura di selezione pub-

blica, che individua termini, modalità e competenze per il rilascio della documentazione necessaria). Si provvede altresì ad emendare un mero errore materiale contenuto alla lettera *b*).

Il comma 1-*quater* resta sostanzialmente immutato, a parte il riferimento al plurale «elenchi» in luogo di «elenco».

Al riguardo - anche con riferimento all'osservazione n. 4 della Conferenza Stato-Regioni - va precisato che si tratta di mera rettifica, finalizzata a tener conto del fatto che si tratta di elenchi distinti per qualifica (restauratore e collaboratore restauratore), dei quali potrà essere valutata in sede attuativa un'eventuale articolazione interna. Occorre inoltre sottolineare, in considerazione del rilievo della Ragioneria generale dello Stato concernente l'invarianza finanziaria del disegno di legge, che alla tenuta degli elenchi provvederanno le ordinarie strutture del Ministero mediante risorse umane, finanziarie e strumentali già destinate alle attività del settore.

Il comma 1-*quinqüies* individua i requisiti per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore.

Alla lettera *a*) il possesso del titolo viene riferito alla data del bando.

È inserita la lettera *a-bis*) con la quale viene considerata *ex novo* la posizione degli assistenti restauratori delle Amministrazioni di tutela che sono stati inquadrati come tali in esito a concorsi per tale profilo.

Alla lettera *b*), che viene sostituita, il termine dell'attività di restauro rilevante viene uniformato a quello previsto per i restauratori nei commi precedenti, ed inoltre viene data rilevanza anche ai diplomi delle scuole di restauro meramente annuali da integrare con due anni di attività autocertificabile, senza responsabilità autonoma (anche in questo caso, con la precisazione che l'attività deve riguardare beni OS 2-A e OS 2-B e deve essere accompagnata dal visto di buon esito dell'intervento dell'Amministrazione di tutela).

Alla lettera *c*) è inserito il riferimento del possesso del titolo alla data del bando e la precisazione che l'attività deve riguardare beni OS 2-A e OS 2-B e deve essere accompagnata dal visto di buon esito dell'intervento dell'Amministrazione di tutela.

La lettera *d*) del comma 1-*quinquies* resta immutata.

Con riferimento all'articolo 1, l'osservazione n. 2 della Conferenza Stato-Regioni reca l'auspicio che il termine diploma possa essere riferito al percorso svolto nell'ambito del restauro e non alle tipologie di studio. Tale rilievo non appare condivisibile, attesa la troppo ampia e generica nozione di percorso svolto nell'ambito del restauro rispetto a quella, più tecnicamente precisa, di diploma presso una scuola di restauro statale o regionale, usata dalla disposizione.

Parimenti, si è ritenuta non pertinente l'osservazione n. 3 della Conferenza Stato-Re-

gioni, ove si dubita della distinzione tra i requisiti di cui al comma 1-*bis*, lettera *b*), e quelli di cui al comma 1-*quinquies*, lettera *a*), per quanto riguarda i soggetti che abbiano conseguito un diploma di restauro presso le Accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale. Si tratta, infatti, di due fattispecie diverse e non comparabili, poiché l'una attiene all'ammissione all'esame per restauratore, l'altra al riconoscimento automatico del titolo di collaboratore restauratore (peraltro, il comma 1-*quinquies*, lettera *a*), non subordina il riconoscimento del titolo di collaboratore ad un ulteriore requisito di esperienza lavorativa triennale).

L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

L'Italia, pur vantando una posizione di eccellenza nell'alta formazione dei restauratori di beni culturali e nella conservazione dei beni culturali secondo metodologie scientifiche all'avanguardia nel contesto internazionale, non possiede ancora una compiuta disciplina delle relative figure professionali.

Solo nell'anno 2000, in attuazione della «Legge Merloni» (legge 11 febbraio 1994, n. 109) sui lavori pubblici, è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, per l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione per la categoria OS2 (beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici); tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento di cui al decreto del medesimo Ministro 24 ottobre 2001, n. 420.

Il regolamento di cui al citato decreto n. 294 del 2000 ha tuttavia lasciato irrisolti molti aspetti, attinenti soprattutto al riconoscimento delle attività effettivamente svolte dagli operatori, anche in considerazione del gran numero dei corsi di laurea o di diploma equivalente attivati - oltre che presso le Scuole di alta formazione degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali (Istituto superiore per la conservazione e il restauro, Opificio delle pietre dure) - presso Università e Accademie di belle arti, nonché dei corsi, di durata ed impegno assai diversificati, finanziati dalle regioni.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice») ha previsto all'articolo 29 una disciplina regolamentare delle competenze professionali e della formazione delle figure professionali che intervengono a vario titolo nelle attività conservative; in attuazione del predetto articolo 29 sono stati emanati i regolamenti di cui ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87, applicabili a regime.

Al contempo, il codice, all'articolo 182, ha disciplinato la fase transitoria (o, meglio, di prima applicazione, poiché gli effetti abilitanti che ne derivano sono durevoli) finalizzata al conseguimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della disposizione, avessero già compiuto un percorso formativo o un'attività di restauro di beni culturali.

In particolare, l'articolo 182 prevede tre ipotesi:

1) il possesso dei requisiti individuati dalla norma determina direttamente il conseguimento (riconoscimento *ope legis*) della qualifica di «restauratore di beni culturali»;

2) il possesso di altri requisiti consente di partecipare ad una prova di idoneità al cui superamento è legata l'attribuzione della predetta qualifica;

3) il possesso dei requisiti individuati determina il conseguimento della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali».

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Ai sensi del sopra richiamato articolo 182 del codice, il Ministero per i beni e le attività culturali ha avviato nel 2009 la procedura per la selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di «restauratore di beni culturali» e di «collaboratore restauratore di beni culturali», il cui svolgimento è regolamentato con il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53.

A seguito della pubblicazione del relativo bando in data 25 settembre 2009, sono emerse alcune problematiche applicative ed interpretative, connesse in particolare alla necessità di acquisire un'attestazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine al possesso del requisito consistente nello svolgimento di un'attività di restauro qualificata.

Ciò ha determinato forti rimostranze da parte delle associazioni di categoria e l'instaurarsi di contenziosi, con la conseguenza che il termine di presentazione delle domande è stato più volte prorogato.

Le Commissioni riunite VII e VIII della Camera dei deputati e la Commissione 7^a del Senato della Repubblica, inoltre, in data, rispettivamente, 28 e 29 settembre 2010, (si vedano, rispettivamente, le risoluzioni 7-00238 e 7-00320, e il *Doc. XXIV*, n. 12) hanno approvato risoluzioni che impegnano il Governo ad una ulteriore proroga ed alla modifica della disciplina dei requisiti prevista dall'articolo 182 del codice.

Tenuto conto degli anni trascorsi dalla definizione della disciplina in materia, è stata infatti rilevata l'opportunità di ampliare i requisiti di accesso alle qualifiche, soprattutto per venire incontro alle esigenze degli operatori più giovani ed in generale di coloro che, alla scadenze previste dalla norma, non avevano ancora maturato una formazione istituzionale ed un'esperienza lavorativa adeguata, ma che avevano in questi ultimi anni incrementato il loro *curriculum* professionale.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

La problematica fondamentale che si intende risolvere consiste nel cercare un punto di equilibrio tra la necessità di assicurare i requisiti di qualità negli interventi di restauro sui beni culturali e l'esigenza di valorizzare al massimo le esperienze e le capacità professionali di tutti gli operatori del settore.

Nella risoluzione approvata alla Camera dei deputati si è ritenuto di prevedere l'introduzione di «una disciplina normativa più completa finalizzata alla certa e corretta individuazione delle figure professionali ...».

La procedura per la selezione pubblica, sospesa nel mese di novembre 2010, ha determinato la presentazione di circa 15.750 istanze, corredate di oltre 500.000 documenti. È, dunque, di prioritaria importanza definire in maniera univoca i requisiti per il conseguimento delle qualifiche tenendo al contempo in debito conto le aspettative di quanti, facendo legittimo affidamento sulla normativa vigente al tempo in cui hanno svolto l'iter formativo ed esercitato l'attività di restauratori, hanno ormai acquisito una rilevante professionalità nel settore.

A tal fine si pone l'esigenza sia di dare rilevanza alle attività di restauro qualificate, concretamente svolte dagli operatori, sia di riconoscere anche i diplomi di restauro delle Accademie di belle arti e di altre tipologie di scuole di restauro, nonché di rivedere i limiti temporali entro i quali aver maturato i requisiti richiesti.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

L'intervento è teso a perseguire i seguenti obiettivi:

- ripresa delle procedure di selezione pubblica per il riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali (breve termine);
- certezza dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività di restauratore e collaboratore restauratore dei beni culturali (breve termine);
- compiuta disciplina delle figure professionali operanti nel settore del restauro (breve/medio termine);
- potenziamento quali-quantitativo degli interventi conservativi sui beni culturali (medio/lungo termine).

La verifica circa la realizzazione dei predetti obiettivi si baserà prioritariamente su:

- esame delle istanze (= > 20.000) con relativa documentazione ed effettivo espletamento della procedura di selezione pubblica; emanazione dei provvedimenti di riconoscimento delle qualifiche, costituenti ti-

tolo abilitativo, da parte del Ministero; inserimento dei nominativi di coloro che hanno conseguito le qualifiche abilitative negli appositi elenchi istituiti presso il Ministero, requisito per l'effettuazione degli interventi per le categorie OS 2-A e OS 2-B;

– deflazione del contenzioso con elevata riduzione (= o > 70 per cento) dell'attuale numero di ricorrenti (n. 200);

– incremento percentuale (+ 10 per cento) nel biennio del numero degli interventi conservativi e di restauro sui beni culturali.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo*

Destinatari dell'intervento sono:

– il Ministero per i beni e le attività culturali, con le sue strutture centrali e periferiche;

– i soggetti committenti dei lavori delle categorie OS 2-A e OS 2-B (beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici)

– gli operatori del settore del restauro, sia gli aspiranti restauratori e collaboratori restauratori di beni culturali, sia le imprese appaltatrici di lavori di restauro e manutenzione per le categorie OS 2-A e OS 2-B. A tale riguardo si rileva che gli aspiranti restauratori e collaboratori saranno in numero superiore alle 15.750 unità (numero delle istanze presentate sulla base del bando di selezione pubblica del 2009), in quanto l'intervento normativo consentirà di ampliare il numero dei candidati; per quanto concerne le imprese, nell'anno 2010 le imprese italiane con qualificazione SOA, specializzate in OS 2-A e OS 2-B, per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici, erano circa 585.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Si è proceduto innanzitutto ad approfondire il quadro di contesto delle criticità mediante tavoli tecnici svolti all'interno dell'Amministrazione con le strutture tecnico-operative competenti in materia.

Al fine di individuare con chiarezza l'area di intervento e definire gli obiettivi sono state successivamente acquisite, anche mediante appositi incontri, e vagliate le proposte formulate dalle seguenti principali associazioni di categoria: ARI (Associazione restauratori d'Italia), Confartigianato, CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) settore artistico e tradizionale ed il sindacato dei dipendenti delle imprese edili Fillea-CGIL.

Le suddette associazioni – tranne l'ARI, che, in quanto associazione rappresentativa esclusivamente dei restauratori già in possesso dei titoli di qualificazione previsti dalla normativa vigente, è in linea di principio contraria ad ampliare i requisiti – hanno avanzato alcune richieste (sostanzialmente: autocertificazione delle attività, abolizione del termine al 2001 per il possesso dei requisiti utili al conseguimento della qualifica *ope legis*)

che avrebbero come conseguenza un notevole ampliamento del numero dei candidati. In pratica, la stragrande maggioranza di coloro i quali sono stati coinvolti a qualche titolo negli interventi del settore (dipendenti in organico e collaboratori esterni delle imprese qualificate nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, ma anche OG2, ossia restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) otterrebbero, senza alcuna seria valutazione di idoneità, la qualifica apicale di restauratore. Si avrebbero in tal caso oltre 35.000 restauratori, dato questo che non costituirebbe comunque indice dell'esistenza di capacità operative adeguate e che, anzi, andrebbe ad impattare negativamente sulle opportunità di lavoro dei singoli operatori sul mercato che risentirebbe della sovrabbondanza di addetti solo formalmente idonei.

Lo schema di disegno di legge è stato, altresì, sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 22 settembre 2011, ha reso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Al riguardo, sono state parzialmente accolte le condizioni n. 1 e n. 3; è stata sostanzialmente accolta, ancorché con riformulazione della relativa proposta emendativa, la condizione n. 4; è stata, invece, respinta la condizione n. 2.

Più in dettaglio, la proposta emendativa n. 1 presentata dalla Conferenza Stato-Regioni richiedeva lo spostamento del termine ultimo per la maturazione dei titoli previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge alla data del bando. In proposito, si è ritenuto di accogliere parzialmente la suddetta proposta, stabilendo un doppio termine: quello della data del bando, per il conseguimento dei diplomi (al fine di rendere rilevanti i numerosi corsi di formazione che hanno continuato a svolgersi in ambito regionale anche dopo l'entrata in vigore della normativa regolamentare limitativa) e quello di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, per il requisito dell'attività di restauro svolta. Non si è ritenuto, infatti, di dare rilievo all'attività svolta successivamente a tale data, in quanto ciò, oltre a rischiare di attribuire rilevanza ad affidamenti di dubbia legittimità, avrebbe reso concretamente ingestibile la procedura di valutazione dei requisiti ed inattendibili i suoi risultati.

Non è stata, invece, recepita la proposta emendativa n. 2, volta ad ottenere lo spostamento alla data del bando del termine ultimo per la maturazione del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge. Ciò in quanto – analogamente a quanto sopra esposto con riferimento alla proposta emendativa alla precedente lettera *b*), e per le stesse ragioni – non si è ritenuto di dare rilievo all'attività svolta successivamente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 420 del 2001.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *e*), è stata presentata dalla Conferenza Stato-Regioni la proposta emendativa n. 3, che è stata parzialmente accolta. In particolare, è stato introdotto, come richiesto, l'inciso «fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b*) e *c*) del presente

comma», mentre non è stato operato lo spostamento del termine di riferimento per l'acquisizione della qualifica di collaboratore dal 30 giugno 2007 alla data del bando. Ciò in quanto la previsione della lettera *e*) che, come lettera *d-bis*) era stata introdotta dalla novellazione del codice del 2008 - si veda il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 - e che risponde ad una logica diversa da quella delle altre previsioni, viene sostanzialmente mantenuta soltanto per il timore che una sua abrogazione possa ledere le aspettative di qualche interessato, così che una modifica sostanziale (ampliamento) della sua portata applicativa accentuerebbe il carattere di disomogeneità della disposizione rispetto all'impianto complessivo dell'articolo 182 del codice.

È stata, invece, sostanzialmente accolta la condizione recante la proposta emendativa n. 4 della Conferenza Stato-Regioni. Tale proposta è volta, in particolare, a prevedere - all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *d*), del disegno di legge - il requisito dell'attività lavorativa anche per coloro i quali siano in possesso di laurea universitaria in conservazione e restauro. Il tenore testuale della disposizione differisce, tuttavia, da quello richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, per evidenti esigenze di omogeneità nella formulazione del requisito in questione rispetto alle altre situazioni che lo richiedono, disciplinate in altri commi o lettere della disposizione.

Quanto alle osservazioni della Conferenza Stato-Regioni, si fa presente quanto segue.

Con l'osservazione n. 1 è stato chiesto un chiarimento relativo al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, riguardo alla «apposita procedura di selezione pubblica», nel senso di precisare che si terrà conto dell'esperienza acquisita dai candidati. In verità, il disegno di legge di riforma dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio è diretto esattamente nella direzione di dare un maggiore risalto all'esperienza acquisita dai candidati. In tal senso si ritiene che vi sia sostanziale condizione del punto.

Con riferimento al medesimo articolo 1 del disegno di legge, l'osservazione n. 2 della Conferenza Stato-Regioni reca l'auspicio che il termine diploma possa essere riferito al percorso svolto nell'ambito del restauro e non alle tipologie di studio. Tale rilievo non appare condivisibile, attesa la troppo ampia e generica nozione di percorso svolto nell'ambito del restauro rispetto a quella, più tecnicamente precisa, di diploma presso una scuola di restauro statale o regionale, usata dalla disposizione.

Parimenti, si è ritenuta non pertinente l'osservazione n. 3 della Conferenza Stato-Regioni, ove si dubita della distinzione tra i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *b*), e quelli di cui al comma 1-*quinquies*, lettera *a*), del medesimo articolo 1 per quanto riguarda i soggetti che abbiano conseguito un diploma di restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale. Si tratta, infatti, di due fattispecie diverse e non comparabili, poiché l'una attiene all'ammissione all'esame per restauratore, l'altra al riconoscimento automatico del titolo di collaboratore restauratore (peraltro, il comma 1-*quinquies*, lettera *a*), non

subordina il riconoscimento del titolo di collaboratore ad un ulteriore requisito di esperienza lavorativa triennale).

L'osservazione n. 4 mira ad ottenere un chiarimento in merito alla sostituzione, all'articolo 1 del disegno di legge, del termine «elenco» con il plurale «elenchi». Al riguardo, va precisato che si tratta di mera rettificazione, finalizzata a tener conto del fatto che si tratta di elenchi distinti per qualifica (restauratore e collaboratore restauratore), dei quali potrà essere valutata in sede attuativa un'eventuale articolazione interna. Occorre inoltre sottolineare, in considerazione dell'analogo rilievo della Ragioneria generale dello Stato concernente l'invarianza finanziaria del disegno di legge, che alla tenuta degli elenchi provvederanno le ordinarie strutture del Ministero per i beni e le attività culturali mediante risorse umane, finanziarie e strumentali già destinate alle attività del settore.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile, in considerazione dell'esigenza di modificare lo *status quo* caratterizzato dalle problematiche in precedenza illustrate. È stato, infatti, verificato che i vantaggi derivanti dall'intervento regolatorio sono maggiori rispetto a quelli del non intervento.

In particolare, l'opzione zero si caratterizza per i seguenti aspetti:

- scarsa coerenza tra i requisiti richiesti e la professionalità effettivamente posseduta dagli operatori;
- non uniforme interpretazione di alcuni dei requisiti richiesti;
- potenziale esclusione di operatori che già hanno maturato una formazione e capacità professionali qualitativamente elevate.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Si è ritenuto di ricorrere a regolamentazione diretta in quanto altre forme di intervento (es. direttive, atti di indirizzo e così via) non sono state ritenute idonee a modificare efficacemente lo *status quo*. Infatti, già nel 2009 sono state emanate dall'Amministrazione le «Linee guida applicative» dell'articolo 182 del codice (circolare del Segretario generale n. 35 del 12 agosto 2009), seguite da *addenda*, con le quali si è tentato di sciogliere tutti i dubbi interpretativi e le problematiche operative emerse. Tali provvedimenti, tuttavia, non sono stati risolutivi ai fini di una applicazione univoca della norma e dell'espletamento della prevista procedura di selezione.

In relazione, poi, all'intervento regolatorio prescelto, si rappresenta che non sono emerse opzioni regolatorie alternative effettivamente praticabili in relazione agli obiettivi fissati.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione proposta è volta alla rimozione delle criticità che contraddistinguono lo *status quo*, mediante un allargamento equilibrato dei requisiti richiesti per il conseguimento delle qualifiche professionali, tale da garantire la disponibilità nel settore di professionisti con comprovate competenze che operino nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Gli effetti dell'intervento sono stati prevalentemente calcolati sulla base di una stima di tipo qualitativo, in quanto l'intervento determina in larga parte benefici collettivi di tipo culturale.

Il valore connesso al prodotto culturale può essere stimato sotto vari aspetti, secondo le metodologie già applicate da tempo alle risorse ed ai servizi ambientali; nel caso di specie si è tenuto conto del valore d'uso (componente di valore connessa al beneficio che l'individuo riceve dall'uso o dalla fruizione del bene) e del valore d'opzione (beneficio associato alla disponibilità futura del bene, per futuro uso o fruizione).

La valutazione è stata riferita in particolare ai seguenti elementi:

- a. effetti dell'intervento regolatorio sul potenziamento dell'azione di salvaguardia del patrimonio culturale;
- b. incremento delle possibilità di fruizione dei beni sottoposti ad interventi di prevenzione e recupero;
- c. valorizzazione delle capacità di migliaia di professionisti e di piccole imprese operanti nel settore del restauro dei beni culturali;
- d. verifica costante dei livelli di formazione ed esperienza professionali degli addetti.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

È stato valutato che non sussistono svantaggi derivanti dell'opzione prescelta.

Di contro, l'intervento fornisce una soluzione equilibrata alle problematiche derivanti dal vigente assetto normativo, che hanno determinato di fatto l'impossibilità di procedere con il riconoscimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

I due principali vantaggi dell'opzione prescelta consistono:

- nel contemperamento delle imprescindibili esigenze di tutela e delle legittime aspettative dei professionisti e delle imprese operanti nello specifico settore interessato dall'intervento;
- nella definizione di parametri univoci per poter valutare in concreto le capacità degli operatori, sia sulla base della documentazione necessaria al riconoscimento *ope legis* sia in sede di prova di idoneità.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non sono previsti ulteriori obblighi informativi a carico dei destinatari rispetto agli attuali.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Come in precedenza rappresentato, non sono emerse altre opzioni regolatorie rilevanti e realizzabili.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

L'intervento regolatorio disciplinato dal disegno di legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si è provveduto inoltre a verificare, con esito positivo, che l'intervento fosse immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse e delle strutture funzionali già nella disponibilità, a legislazione vigente, delle strutture ministeriali coinvolte. Al riguardo, si rappresenta che con provvedimento del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali è stato costituito, già nel 2009, un ufficio straordinario trasversale a carattere temporaneo denominato «Unità operativa restauratori - art. 182», con il compito di curare gli adempimenti propedeutici, amministrativi e tecnici, necessari a dare attuazione alla disciplina transitoria degli operatori del restauro, con particolare riguardo alle procedure per il conseguimento delle qualifiche, all'adozione dei provvedimenti ministeriali di riconoscimento delle stesse, alla predisposizione degli elenchi di coloro che hanno conseguito il titolo abilitativo.

Non si ravvisano allo stato attuale fattori che potrebbe incidere sugli effetti dell'intervento.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento determina un ampliamento dei requisiti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e pertanto, rispetto all'attuale assetto normativo, ha effetti positivi sul corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, diminuendo le restrizioni all'accesso e le restrizioni delle attività.

L'istituzione di un elenco di restauratori e di collaboratori restauratori di beni culturali, che comunque riduce direttamente il numero o la tipologia di imprese o dei professionisti abilitati a svolgere lavori di restauro (secondo la *Competition Checklist* dell'OFT - *Office of Fair Trading*), si rende necessaria per disciplinare e dare certezza alle competenze ed alle capacità professionali degli operatori abilitati ad operare sul patrimonio culturale. In

tale ottica, l'intervento può produrre effetti positivi sulla competitività del Paese in virtù degli elevati standard qualitativi del restauro italiano, nonché del potenziamento dell'offerta culturale e delle possibilità di fruizione del patrimonio.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto*

Responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero per i beni e le attività culturali.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero, nonché sul sito *www.restauratori.beniculturali.it* che è stato appositamente predisposto per fornire agli interessati alla selezione la modulistica *on-line* per la presentazione della domanda, la documentazione a corredo, le risposte alle domande ricorrenti ed ogni utile avviso ed informazione sullo stato della procedura.

Anche le Associazioni di categoria che hanno partecipato alle consultazioni, le quali già forniscono sui propri siti gli aggiornamenti più rilevanti sulla questione, provvederanno a dare ampio spazio all'intervento.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati in relazione all'avanzamento delle procedure di selezione pubblica per l'attribuzione delle qualifiche.

Il monitoraggio sarà affidato alla citata struttura temporanea costituita presso il Segretariato generale, che è composta da personale in possesso di specifiche e differenti competenze, operanti tuttavia in stretta sinergia.

Per il monitoraggio potranno essere utilizzati, in tempo reale, i dati acquisiti tramite il sito *www.restauratori.beniculturali.it*, essendo la procedura completamente informatizzata.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR*

Dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'intervento, e successivamente a cadenza biennale, sarà effettuata la verifica dell'impatto

della regolamentazione (VIR), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212.

La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia complessiva dell'intervento – mediante l'individuazione dei punti di forza e di debolezza – e dell'impatto sui principali destinatari.

A tal fine, si procederà prioritariamente a verificare, anche sulla base dei dati forniti dagli *stakeholders*:

- la percentuale di titoli abilitativi conseguiti rispetto alle istanze presentate;
- la messa a sistema e la gestione degli elenchi di restauratori e collaboratori restauratori di beni culturali;
- gli interventi di salvaguardia e recupero su beni culturali realizzati (per le tipologie OS 2-A e OS 2-B);
- la presenza italiana nel mercato internazionale del restauro.

A seguito delle risultanze della VIR si valuterà se e in quale grado siano stati conseguiti gli obiettivi connessi all'intervento e quale sia stato l'impatto dell'intervento medesimo sui soggetti coinvolti, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi integrazioni alla norma.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo*

Il presente intervento è finalizzato a modificare l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice», che reca disposizioni transitorie per il conseguimento – previa verifica del possesso dei requisiti o previo superamento di una prova di idoneità – della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali da parte dei soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della norma, avevano già compiuto un percorso formativo o un'attività effettiva di restauro di beni culturali.

La suddetta modifica si rende necessaria per portare a compimento le procedure finalizzate all'acquisizione delle citate qualifiche, nonché per salvaguardare le professionalità e le legittime aspettative di coloro che hanno operato per decenni nel settore del restauro dei beni culturali e che rischiano ora di non veder riconosciuti né i titoli conseguiti né le attività svolte.

L'intervento si colloca altresì nell'ambito degli interventi volti a realizzare le priorità politiche – individuate nella Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministro per i beni e le attività culturali dell'anno 2011 – n. 1 (*Tutelare i beni culturali e paesaggistici*) e n. 2 (*Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione di privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo*), connesse con la Missione di Governo 4 «*Modernizzare i servizi ai cittadini (sanità, scuola, università, ricerca, cultura e ambiente)*».

2. *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

– decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l'articolo 9 che disciplina le scuole di alta formazione e di studio del Ministero;

– decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici»;

– decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, recante «Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici»;

– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare gli articoli 29 e 182 in materia di acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali;

– decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali», con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 29 e 182 del codice;

– decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali», con il quale sono state apportate ulteriori modifiche agli articoli 29 e 182 del codice;

– decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53, «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinquies* del Codice»;

– articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con il quale sono stati modificati i termini temporali da cui computare lo svolgimento di attività e di lavoro di restauro.

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento produce la modifica dei commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 182 del codice e successive modificazioni.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione in materia di promozione dello sviluppo della cultura e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e dall'articolo 97 in materia di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'intervento normativo non pone problemi di compatibilità con le competenze esclusive e concorrenti delle regioni a statuto ordinario e con le prerogative delle regioni a statuto speciale.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative legislative vertenti su analoga materia.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo proposto non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analogo materia.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo in esame non presenta profili di contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni. Pertanto, non si pone alcun problema di coerenza con quelle già in uso.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per la modifica dell'articolo 182 del codice, e successive modificazioni.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non introduce norme che producano gli effetti indicati in titolo.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Ai fini dell'attuazione dell'intervento e dell'acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali è previsto, tra l'altro, l'espletamento di procedure di selezione pubblica.

È altresì previsto che con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano stabilite le modalità di svolgimento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante. Pertanto, il citato regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 53 del 2009, con il quale è stata dettata la predetta disciplina, verrà modificato a seguito dell'entrata in vigore del presente intervento normativo.

Infine, si dispone che le qualifiche di cui sopra siano attribuite con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che determinano l'inserimento in appositi elenchi.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

RELAZIONE TECNICA

Descrizione della norma

L'intervento normativo è finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni all'articolo 182, commi da 1 a 1-*quinquies*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice».

Il suddetto articolo reca la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Con l'intervento in esame si intende rimuovere le criticità riscontrate negli adempimenti previsti da tale disciplina, provvedendo in particolare ad un ampliamento equilibrato dei requisiti richiesti per il conseguimento delle qualifiche professionali, tale da garantire la disponibilità nel settore di professionisti con comprovate competenze che operino nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.

Amministrazione competente

Ministero per i beni e le attività culturali.

Disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica.

Per la clausola di invarianza finanziaria: articolo 2.

Nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico di amministrazioni pubbliche, anche diverse dallo Stato. A tale fine è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria.

Descrizione degli articoli

Articolo 1: reca le modifiche all'articolo 182 del codice, in particolare ai commi da 1 a 1-*quinquies*.

Sono definiti nuovi parametri univoci per poter valutare in concreto le capacità degli operatori del settore del restauro che ambiscono al riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Le predette modifiche non comportano oneri e l'intervento è immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse e delle strutture funzionali

già nella disponibilità, a legislazione vigente, delle strutture ministeriali coinvolte.

Con riferimento, in particolare, a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del disegno di legge, che sostituisce il riferimento all' «elenco» di cui all'articolo 182, comma 1-*quater*, del codice con il termine «elenchi», si fa presente che la modifica presenta rilevanza solo formale. Infatti, nonostante l'uso del singolare, già il precedente testo della disposizione normativa in argomento richiedeva, di fatto, la separata elencazione dei soggetti aventi la qualifica di restauratore di beni culturali e dei soggetti aventi la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. Il disegno di legge mira, pertanto, alla mera rettifica del precedente testo, allo scopo di chiarire che i soggetti in possesso di qualifiche diverse debbano essere inclusi in elenchi distinti.

Articolo 2: reca la disposizione di neutralità finanziaria. Viene esplicitamente previsto che dall'attuazione del predetto intervento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento, come già indicato, non necessiterà di ulteriori risorse umane, economiche e strumentali, rispetto a quelle attualmente disponibili.

Infatti, già nel 2009, con provvedimento del Segretario generale del Ministero, è stato istituito un ufficio straordinario trasversale a carattere temporaneo denominato «Unità operativa restauratori - art. 182», con il compito di curare gli adempimenti propedeutici, amministrativi e tecnici, necessari a dare attuazione alla disciplina transitoria degli operatori del restauro, con particolare riguardo alle procedure per il conseguimento delle qualifiche, all'adozione dei provvedimenti ministeriali di riconoscimento delle stesse, alla predisposizione degli elenchi di coloro che hanno conseguito il titolo abilitativo. Al riguardo si precisa che il funzionamento di tale struttura non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto assicurato mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili all'Amministrazione a legislazione vigente. Si tratta infatti di ufficio composto esclusivamente da personale già in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e, in particolare, presso uffici aventi sede a Roma. Conseguentemente, non si pone neppure un problema di oneri connessi a spese di missione.

È stato altresì creato il sito www.restauratori.beniculturali.it per fornire agli operatori del settore la modulistica *on-line* per la presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica professionale e la documentazione a corredo.

Riepilogo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

Non viene allegato il prospetto riepilogativo in quanto dall'attuazione dell'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)

1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali per il settore o i settori specifici richiesti, tra quelli indicati nell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53:

a) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

b) colui che, alla data del bando, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a un biennio ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti di durata almeno triennale e, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, direttamente e in proprio, ovvero

direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 420 del 2001, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, attività di restauro dei beni suddetti, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che abbia superato presso le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela di beni culturali un esame di accesso al profilo corrispondente con conseguente inquadramento nei ruoli.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Può altresì acquisire, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, la qualifica di restauratore di beni culturali per il settore o i settori specifici richiesti, tra quelli indicati nell'allegato A al citato regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 53 del 2009, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, del presente codice previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) colui che alla data del bando abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

c) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a un biennio ovvero abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno annuale e abbia svolto, alla data del bando, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un biennio, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma di laurea specialistica o magistrale in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico e abbia inoltre svolto attività di restauro direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento,

secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

e) fatto salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, colui che, acquisita la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*quinquies*, abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, ulteriore attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo quanto certificato nell'ambito della procedura di selezione dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;

c) al comma 1-*ter*, alinea, le parole: «lettere *a)* e *d-bis)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *c)* ed *e)*»;

d) al comma 1-*ter*, lettera *b)*, le parole: «lettere *a)* e *d-bis)*» e le parole da: «i competenti» fino alla fine sono soppresse;

e) al comma 1-*quater*, le parole: «un apposito elenco, reso accessibile» sono sostituite dalle seguenti: «appositi elenchi, resi accessibili»; le parole: «dell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi» e le parole: «L'elenco viene tempestivamente aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli elenchi sono tempestivamente aggiornati»;

f) al comma 1-*quinquies*, lettera *a)*, dopo le parole: «colui che» sono inserite le seguenti: «alla data del bando»;

g) al comma 1-*quinquies*, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* colui che abbia superato presso le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela di beni culturali un esame di accesso al profilo corrispondente con conseguente inquadramento nei ruoli;»;

h) al comma 1-*quiquies*, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) colui che alla data del bando abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a un biennio ovvero abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno annuale e abbia svolto, alla data del bando, per un periodo di tempo di almeno due anni, lavori di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali»;

i) al comma 1-*quiquies*, lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: «colui che alla data del bando abbia svolto lavori di restauro dei beni suddetti, per non meno di quattro anni.».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

